

## **Norme specifiche per la dispensazione di alcuni farmaci**

### **La dispensazione dei farmaci analgesici oppiacei per la terapia del dolore severo**

È il caso in cui la ricetta ministeriale speciale a ricalco può essere compilata in modalità "semplificata".

Per terapia del dolore severo s'intende il trattamento farmacologico del dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa (vedi nota 1).

In commercio, presso le farmacie aperte al pubblico, sono disponibili i medicinali a base delle seguenti sostanze:

- morfina per via orale e parenterale;
- fentanile per via transdermica e per via transbuccale;
- ossicodone per via orale;
- metadone per via orale;
- buprenorfina per via orale, parenterale e transdermica;
- codeina per via orale;
- diidrocodone per via orale.

### **La dispensazione del metadone per il trattamento della disassuefazione da oppiacei**

È il caso in cui la ricetta ministeriale speciale a ricalco deve essere compilata in modalità "ordinaria". Ciò vale non solo per il metadone nel trattamento della disassuefazione da oppiacei, ma anche per tutti gli altri farmaci analgesici oppiacei prescritti per indicazioni terapeutiche diverse dal trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa.

Il limite del fabbisogno terapeutico massimo per ricetta che prima era di 8 giorni con il nuovo Decreto viene prolungato a 30 giorni (vedi nota 2).

La persona alla quale sono affidate le confezioni di metadone, all'atto della dispensazione, è tenuta ad esibire a richiesta la copia della ricetta medica speciale a ricalco o il piano terapeutico in suo possesso.

Il metadone nella disassuefazione da oppiacei è vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (vedi nota 3).

Sull'imballaggio esterno dopo le frasi "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica", o "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta", ci deve essere la specifica del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.

### **La dispensazione della buprenorfina per il trattamento della disassuefazione da oppiacei**

Anche la buprenorfina, oltre che per indicazioni analgesiche, può essere impiegata nel trattamento della disassuefazione da oppiacei. Le confezioni autorizzate a tale impiego sono attualmente classificate come H-OSP24 con prescrizione specialistica da parte delle strutture autorizzate e, pertanto, la dispensazione è effettuata solo dalle strutture sanitarie autorizzate e non tramite le farmacie aperte al pubblico.

La buprenorfina per via orale disponibile presso le farmacie aperte al pubblico può essere prescritta e dispensata solo per le indicazioni autorizzate in scheda tecnica, ovvero esclusivamente quelle analgesiche.

**Note:**

1. DPR n. 309/90.
2. Legge n. 49/2006.
3. Art. 93 del D.Lgs. n. 219/2006.
4. Art. 92, D.Lgs. n. 219/2006.